



Circolare Informativa

n°42/2012

Regione Campania: Legge Regionale Apprendistato

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



INDICE

Premessa	pag.3
1) Disposizioni generali sull'apprendistato	pag. 3
2) Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale	pag.4
3) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere	pag.4
4) Apprendistato di alta formazione e ricerca	pag.5
5) Apprendistato per i lavoratori in mobilità	pag.5
6) Disposizioni finali	pag.6

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



Premessa

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge n.20/2012 pubblicata sul BURC n. 44 del 16 luglio 2012 e contenente disposizioni concernenti l'assunzione e la formazione degli apprendisti nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.167/2011 "Testo Unico sull'apprendistato" e disciplinando quanto di competenza regionale.

Il testo regola le diverse tipologie di apprendistato prevedendo per ciascuna di essa un ampliamento delle fasce di età dei soggetti che possono beneficiare di tale fattispecie.

A riguardo, ricordiamo che l'istituto dell'apprendistato si articola nel seguente modo:

- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Apprendistato per lavoratori in mobilità di cui all'art.7 co.4 D.lgs. n.167/2011

Pertanto andiamo ad analizzare le particolarità di ognuna di essa alla luce dell'intervento regionale.

1) Disposizioni generali sull'apprendistato

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.167/2011, la disciplina del contratto di apprendistato viene rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero, ai contratti di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, nel pieno rispetto dei seguenti principi:

- Forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale;
- Divieto di retribuzione a cottimo;
- Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante;
- Presenza di tutore o referente aziendale;
- Possibilità di finanziare i percorsi formativi degli apprendisti utilizzando fondi paritetici interprofessionali;
- Registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale acquisita nel libretto formativo;
- Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di infortunio, malattia o altra causa sospensiva non volontaria del rapporto;
- Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa e giustificato motivo.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



2) Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale può essere stipulato con giovani di età compresa fra 15 anni e 25 anni non compiuti, anche allo scopo di arginare il fenomeno della dispersione scolastica e di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La Regione - nel rispetto di quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano – disciplinerà con atto amministrativo i profili formativi ed il monte ore di formazione, sentite le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In fase di prima attuazione per quanto concerne la definizione delle figure delle aree professionali, delle qualifiche e dei diplomi professionali, nonché dei criteri e delle modalità di rilascio degli attestati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 recepite dal decreto interministeriale dell'11/11/2011.

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative in linea con la qualifica o il diploma da conseguire, i percorsi dovranno essere strutturati sulla base degli standard fissati dalla Regione.

Per tale tipologia di apprendistato, il monte ore annuo di formazione non potrà essere inferiore alle 400 ore e potrà essere ridotto unicamente nel caso in cui sia riconosciuto il possesso di crediti formati relativamente agli apprendisti di età superiore a 18 anni.

Sarà onere della regione definire con atto amministrativo le modalità circa il riconoscimento dei crediti formativi.

Altresì, la regione sostiene e promuove le intese con le Università, gli istituti scolastici le associazioni di categoria, gli Enti di formazione e le imprese al fine di realizzare dei percorsi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale in particolar modo con riguardo al conseguimento di competenze di natura artigiana.

3) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere viene stipulato in tutti i comparti di attività, sia pubblici che privati e relativamente ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.

Laddove i soggetti siano in possesso di una qualifica professionale di cui al D.Lgs. n.226/2005 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione" il contratto può essere stipulato anche a partire dal 17esimo anno di età.

Nelle more della stipula dei contratti collettivi che definiscano la durata e le modalità di erogazione della formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie, trova applicazione quanto disciplinato nell'Intesa Regioni-Parti sociali del 10/12/2010 e nell'accordo interconfederale per l'apprendistato del 18/04/2012.

In via sperimentale, possono beneficiare degli incentivi previsti per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i soggetti disoccupati di età compresa fra i 29 e i 32 anni i quali hanno accesso al beneficio per l'assunzione ex Legge n.407/1990.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



Per tutti questi soggetti è previsto l'inserimento nei percorsi formativi previsti dalla legge regionale e trovano applicazione i relativi benefici anche di natura economica.

Anche in tal caso, sarà onere della regione definire con atto amministrativo la figura del Maestro artigiano o di mestiere previo parere delle Associazioni di categoria e per il tramite degli Enti bilaterali.

La figura del Maestro artigiano o di mestiere è finalizzata alla costituzione della Bottega Scuola ed ha l'obiettivo di sostenere l'attenzione dei giovani allo svolgimento delle attività artigianali.

Queste ultime si basano sul tirocinio formativo che viene svolto presso le imprese abilitate.

4) Apprendistato di alta formazione e ricerca

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca viene stipulato per tutti i settori di attività, pubblici o privati, per le attività di ricerca, ai fini del conseguimento di un diploma di istruzione secondaria, di un titolo di studio universitario e di alta formazione compresi i dottorati di ricerca, nonché per il praticantato ai fini dell'esercizio delle professioni ordinistiche.

Tale tipologia contrattuale trova applicazione in tutti i settori pubblici e privati.

La fattispecie contrattuale esaminata può essere costituita con giovani di età compresa fra 18 e 29 anni.

In via sperimentale, possono beneficiare degli incentivi previsti per l'apprendistato per l'alta formazione i soggetti disoccupati di età compresa fra i 29 e i 35 anni i quali hanno accesso al beneficio per l'assunzione ex Legge n.407/1990.

Successivamente con atto amministrativo, la regione definirà i profili formativi e la durata dell'apprendistato per l'alta formazione e la ricerca, sentite le università e gli istituti professionali, anche per il tramite dell'ufficio scolastico regionale, nonché le associazioni territoriali dei datori di lavoro e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5) Apprendistato per i lavoratori in mobilità

Ai fini della riqualificazione professionale è possibile impiegare l'istituto dell'apprendistato anche per i lavoratori in mobilità coerentemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.167/2011 art.7 co.4.

A riguardo si precisa che:

- **L'assunzione non prevede limiti superiori di età;**
- La regione sostiene le intese con le associazioni sindacali e datoriali allo scopo di ricollocare i lavoratori estromessi dal mercato del lavoro servendosi di percorsi formativi volti all'acquisizione di qualifiche artigiane;
- La regione sulla base delle risorse finanziarie disponibili pianifica specifici interventi volti all'assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori in mobilità, attraverso le intese con associazioni datoriali ed enti bilaterali.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



6) Disposizioni finali

In attesa dell'emanazione del decreto da parte del Ministero del Lavoro, gli standard formativi ovvero, gli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di valutazione e verifica dei risultati raggiunti saranno definiti sulla base di quanto stabilito nell'Intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010.

La Regione definisce le caratteristiche del tutore o referente aziendale sulla base di quanto disciplinato all'art.2 co.1 lett.d) del D.lgs. n.167/2011.

Presso l'ARLAS è istituito l'osservatorio sull'apprendistato della regione Campania con funzioni informative e di monitoraggio circa l'utilizzo della tipologia contrattuale esaminata.

Abbiamo ritenuto interessante porre l'attenzione su tale intervento regionale al fine di fornire chiarimenti ulteriori riguardo alla tipologia contrattuale dell'apprendistato ed in ordine alle interrelazioni tra la disciplina generale e gli aspetti peculiari della normativa regionale.

I nostri uffici, come di consueto, saranno disponibili per gli opportuni e/o necessari confronti.

Cordiali saluti.

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese
